

ALPE ADRIA PREVIDENZA

Assicurazione vita destinata ad attuare una forma pensionistica individuale.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Scheda Sintetica

Nota Informativa

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

■ **1. Informazioni generali**

1.a) Impresa di Assicurazione

La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.

1.b) Denominazione del contratto

Alpe Adria Previdenza.

1.c) Tipologia del contratto

Alpe Adria Previdenza prevede la possibilità di investire il premio, al netto dei diritti di quietanza, dei caricamenti e del costo della copertura caso morte, in una gestione interna separata (ad oggi Gestione Speciale Ri.Alto) e/o nel Fondo Interno BG Dinamico.

Per la parte di premio investita nella gestione interna separata, **le prestazioni previste dal presente contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.**

Per la parte di premio investita nel Fondo Interno, **le prestazioni previste dal presente contratto sono espresse, nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, in quote del Fondo Interno stesso il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono**

rappresentazione. Per la componente di investimento nel Fondo Interno BG Dinamico **pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.** Nella fase di erogazione la rendita è contrattualmente garantita in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del contratto va dalla data di decorrenza del contratto stesso, indicata nel documento di Polizza, alla data di accesso alla prestazione pensionistica indicata anch'essa nel documento di Polizza e determinata in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito chiamato Decreto. L'accesso alla prestazione pensionistica per vecchiaia è consentito dal Decreto al compimento dell'età pensionabile, così come previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, purché il Contraente abbia partecipato al finanziamento del Fip con almeno 5 anni di contribuzione. L'accesso alla prestazione pensionistica per anzianità è consentito dal Decreto nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, purché il Contraente abbia partecipato al finanziamento del Fip con almeno 15 anni di contribuzione e sempreché detto Contraente abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, il Decreto considera età pensionabile il compimento del cinquantasettesimo anno di età.

È comunque consentito dal Decreto proseguire, a titolo volontario, la partecipazione al Fip non oltre 5 anni dal raggiungimento del limite di età pensionabile (vecchiaia).

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di una successione di premi, le date di versamento e l'ammontare dei quali sono definiti al momento della sottoscrizione del modulo di proposta. Il Contraente può successivamente variare tali elementi. Il premio minimo annuale è pari ad Euro 1.200,00. Se nell'anno solare precedente a quello in corso, o nell'anno in corso, è stato fatto un totale di versamenti pari almeno a Euro 1.200,00 è possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo minimo pari a Euro 100,00. Il Contraente ha la facoltà, inoltre, di sospendere o interrompere il pagamento dei premi.

2. Caratteristiche del contratto

Alpe Adria Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita finalizzato alla realizzazione di una forma pensionistica individuale, stabilita dall'art. 9-ter del Decreto, con lo scopo di erogare al Contraente una prestazione in forma di rendita vitalizia in modo da integrare in parte o totalmente l'eventuale pensione derivante dal regime obbligatorio di appartenenza.

Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione di premi, definito **fase di accumulo**, compreso tra la data di decorrenza e la data di accesso alla prestazione pensionistica, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione, definito **fase di erogazione**.

Una parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio di mortalità; tale parte non concorre pertanto, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, alla formazione della prestazione previdenziale.

La possibilità di sottoscrivere contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali è data a tutti i soggetti, anche non titolari di redditi di lavoro o di impresa, fermo restando per i lavoratori subordinati il rispetto del vincolo di complementarietà rispetto alle forme di previdenza complementare di tipo collettivo.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al Punto 14 della Nota Informativa.

Al fine di consentire all'Assicurato una giusta valutazione del proprio fabbisogno previdenziale, si rimanda al Progetto Esemplificativo in forma personalizzata (Circolare ISVAP 445/01).

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

■ **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni (i requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e di trasferimento della prestazione pensionistica maturata sono determinati dal Decreto):

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità

In caso di vita dell'Assicurato alla data di accesso alla prestazione pensionistica, viene corrisposta, al Contraente:

- **una rendita vitalizia** pagabile fino a che l'Assicurato è in vita oppure

- **una rendita vitalizia** pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona designata fino a che questa è in vita oppure

- **una rendita certa** (al lordo delle imposte) pagabile fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può richiedere che la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità venga liquidata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

b) Riscatto

Il contratto è riscattabile (totalmente o parzialmente) da parte del Contraente nei casi previsti dal Decreto per:

1. spese sanitarie relative a terapie e ad interventi straordinari riconosciuti dalle

competenti strutture pubbliche;

2. acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente o per i figli, documentato con atto notarile;

3. realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale

Il Contraente può richiedere il trasferimento della sua posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare nei tempi e nei modi previsti dal Decreto.

In tal caso, la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, maturato nel giorno di riferimento utile della richiesta di trasferimento.

Per la parte investita nella Gestione Speciale Ri.Alto, il contratto prevede il consolidamento delle rivalutazioni annue che, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto; la rivalutazione riconosciuta durante la fase di accumulo non potrà mai essere inferiore al 2,00%, così come non potrà essere inferiore al 2,00% il rendimento minimo garantito durante la fase di erogazione della rendita. La Società prevede la facoltà di modificare tale livello di tasso garantito alle condizioni consentite dalla Circolare ISVAP 434/2001; in tal caso la modifica verrà applicata solo ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione dovuta al Contraente.

La base demografica utilizzata nel calcolo della rendita potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. La modifica di tali basi di calcolo avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società al Contraente, della modifica stessa, e solo a condizione che:

- siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto,
- manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita stessa.

Il Contraente, per quanto riguarda il Fondo Interno BG Dinamico, sopporta il rischio di ottenere un valore inferiore ai premi versati sia al momento della data di accesso alla prestazione pensionistica sia in qualsiasi altra situazione di liquidazione prevista dal presente contratto da parte della Società; per quanto riguarda invece la Gestione Speciale Ri.Alto, tale rischio potrebbe presentarsi nei primi anni della fase di accumulo, in caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare, riscatto e decesso.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dall'Art. 1, dall'Allegato 2 e dall'Allegato 5 delle Condizioni di Polizza.

■ 4. Rischi finanziari a carico del Contraente

Il Contraente ha la possibilità di aderire ad un piano di allocazione dei premi e dei capitali maturati, previsto dalla Società per conto del Contraente stesso, denominato Life Cycle, al quale si rimanda per la descrizione delle relative modalità al Punto 8.4 della Nota Informativa.

4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

Per le quote di premio investite nel Fondo Interno BG Dinamico, i rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:

- a) ottenere, al termine della fase di accumulo, un capitale inferiore ai premi versati;
- b) ottenere, in caso di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale maturata, un valore inferiore ai premi versati;
- c) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per la parte di investimento relativa al Fondo Interno BG Dinamico. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

4.b) Profilo di rischio dei fondi

Il contratto, per la parte relativa al Fondo Interno BG Dinamico, presenta un profilo di rischio di tipo medio-alto, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP.

■ 5. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi, quelli prelevati dalla Gestione Speciale Ri.Alto e quelli prelevati dal Fondo Interno BG Dinamico, qualora una parte del premio sia stato investito in tale Fondo Interno, riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,00% per ogni anno di durata del rapporto

previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto e di rendimento del Fondo Interno BG Dinamico (qualora una parte del premio sia stato investito in tale Fondo) che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di importi di premio prefissati e di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.

Vengono di seguito rappresentati, a titolo di esempio, i costi, utilizzando i costi di caricamento riportati nella Sezione D Punto 13.1.1 della Nota Informativa.

Indicatore sintetico: “Costo percentuale medio annuo”

Gestione Speciale Ri.Alto

Premio annuo: € 1.250
Sesso / Età: Maschio / 45 a
Durata fase accumulo: 20 a

Premio annuo: € 2.500
Sesso / Età: Maschio / 45 a
Durata fase accumulo: 20 a

Premio annuo: € 5.000
Sesso / Età: Maschio / 45 a
Durata fase accumulo: 20 a

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	2,49%	5	2,14%	5	1,80%
10	2,04%	10	1,85%	10	1,67%
15	1,87%	15	1,74%	15	1,62%
20	1,78%	20	1,69%	20	1,59%

Premio annuo: € 1.250
Sesso / Età: Maschio / 35 a
Durata fase accumulo: 30 a

Premio annuo: € 2.500
Sesso / Età: Maschio / 35 a
Durata fase accumulo: 30 a

Premio annuo: € 5.000
Sesso / Età: Maschio / 35 a
Durata fase accumulo: 30 a

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	2,49%	5	2,14%	5	1,80%
10	2,04%	10	1,85%	10	1,67%
15	1,87%	15	1,74%	15	1,62%
20	1,78%	20	1,69%	20	1,59%
25	1,73%	25	1,65%	25	1,58%
30	1,69%	30	1,63%	30	1,56%

Premio annuo: € 1.250
Sesso / Età: Maschio / 25 a
Durata fase accumulo: 40 a

Premio annuo: € 2.500
Sesso / Età: Maschio / 25 a
Durata fase accumulo: 40 a

Premio annuo: € 5.000
Sesso / Età: Maschio / 25 a
Durata fase accumulo: 40 a

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	2,49%	5	2,14%	5	1,80%
10	2,04%	10	1,85%	10	1,67%
15	1,87%	15	1,74%	15	1,62%
20	1,78%	20	1,69%	20	1,59%
25	1,73%	25	1,65%	25	1,58%
30	1,69%	30	1,63%	30	1,56%
35	1,66%	35	1,61%	35	1,56%
40	1,64%	40	1,59%	40	1,55%

Indicatore sintetico: “Costo percentuale medio annuo”

Fondo Interno BG Dinamico (profilo di rischio: medio-alto)

Premio annuo: € 1.250
Sesso / Età: Maschio / 35 a
Durata fase accumulo: 30 a

Premio annuo: € 2.500
Sesso / Età: Maschio / 35 a
Durata fase accumulo: 30 a

Premio annuo: € 5.000
Sesso / Età: Maschio / 35 a
Durata fase accumulo: 30 a

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	4,15%	5	3,77%	5	3,41%
10	4,06%	10	3,85%	10	3,66%
15	4,02%	15	3,88%	15	3,75%
20	4,00%	20	3,90%	20	3,79%
25	3,99%	25	3,90%	25	3,82%
30	3,98%	30	3,91%	30	3,84%

Premio annuo: € 1.250
Sesso / Età: Maschio / 25 a
Durata fase accumulo: 40 a

Premio annuo: € 2.500
Sesso / Età: Maschio / 25 a
Durata fase accumulo: 40 a

Premio annuo: € 5.000
Sesso / Età: Maschio / 25 a
Durata fase accumulo: 40 a

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	4,15%	5	3,77%	5	3,41%
10	4,06%	10	3,85%	10	3,66%
15	4,02%	15	3,88%	15	3,75%
20	4,00%	20	3,90%	20	3,79%
25	3,99%	25	3,90%	25	3,82%
30	3,98%	30	3,91%	30	3,84%
35	3,98%	35	3,91%	35	3,85%
40	3,97%	40	3,91%	40	3,86%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Costi di erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento (spese di gestione della rendita in erogazione).

A titolo di esempio, il caricamento applicato è del 1,35% in caso di rendita vitalizia corrisposta con periodicità annuale, del 1,90% in caso di rendita vitalizia corrisposta con periodicità mensile.

■ **6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei fondi**

Gestione Speciale Ri.Alto

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	2001	2002	2003	2004	2005
Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale	6,51%	5,31%	5,41%	4,57%	4,36%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	5,01%	3,81%	3,91%	3,07%	2,86%
Rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni	4,93%	4,67%	3,73%	3,59%	3,16%
Inflazione	2,70%	2,50%	2,50%	2,00%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fondo Interno BG Dinamico

Ad oggi non è possibile rappresentare il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dal Fondo Interno BG Dinamico a cui sono collegate le prestazioni assicurative, in quanto tale Fondo è stato costituito a luglio 2005; viene quindi indicata la performance realizzata nel periodo luglio 2005-dicembre 2005.

Il dato è confrontato, nello stesso periodo, con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai che per l'intero anno 2005 è risultato pari al 1,70%.

Rendimento (luglio 2005-dicembre 2005)

Fondo BG Dinamico	6,59%
Benchmark	6,74%


■ 7. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari**
- C. Informazioni sul Fondo e sulla Gestione Interna Separata**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Dati storici sul Fondo**

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1. Informazioni generali

- a) La Venezia Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939612
Sito Internet: www.laveneziaassicurazioni.it
E-mail: lavenezia@lavenezia.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001)
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

2. Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nel Fondo Interno BG Dinamico e nella Gestione Speciale Ri.Alto a Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Inoltre, nella gestione di questi attivi, il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo.

La Società opererà in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente, **tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni**: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli Assicurati ed i rendiconti annuali del Fondo Interno e della Gestione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari

B.1 Fase di accumulo

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1 Descrizione delle prestazioni e garanzie

La durata del contratto va dalla data di decorrenza del contratto stesso, indicata nel documento di Polizza, alla data di accesso alla prestazione pensionistica indicata anch'essa nel documento di Polizza e determinata in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito chiamato Decreto.

I premi versati durante la fase di accumulo vengono investiti, a seconda della richiesta del Contraente:

- **nella Gestione Speciale Ri.Alto**

Questa modalità di investimento prevede che i premi, al netto dei diritti di quietanza, dei caricamenti e del costo della copertura caso morte (premio investito), versati durante la fase di accumulo, vengano investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto.

Le prestazioni assicurate in forma di capitale sono espresse in Euro e godranno annualmente di una rivalutazione calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto e del consolidamento delle rivalutazioni.

Il capitale costitutivo della rendita investito nella Gestione Speciale Ri.Alto verrà indicato come "capitale costitutivo della rendita in forma rivalutabile" o più semplicemente "**capitale rivalutabile**".

Alla data di accesso alla prestazione pensionistica il capitale rivalutabile viene convertito in una rendita immediata vitalizia determinata moltiplicando il capitale costitutivo della rendita stessa per il coefficiente di conversione in rendita riportato in allegato alle Condizioni di Polizza.

Gestione
Speciale
Ri.Alto

Capitale
rivalutabile

Il rendimento attribuito annualmente ai contratti rimane consolidato

La Gestione Speciale Ri.Alto è una gestione patrimoniale separata - a tutela del Contraente - dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato negli allegati alle Condizioni di Polizza. Il risultato finanziario della Gestione Speciale Ri.Alto viene annualmente attribuito ai contratti - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - in misura pari al rendimento stesso diminuito di 1,50 punti percentuali trattenuti dalla Società per le spese di gestione. Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni Punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Il rendimento attribuito annualmente ai contratti rimane consolidato, risulta cioè definitivamente acquisito ai contratti; detto rendimento attribuito non può comunque, nella fase di accumulo, risultare inferiore al 2,00%.

Qualora venga richiesto il trasferimento del capitale rivalutabile ad altro Fondo, o venga richiesto e accordato il riscatto dello stesso, anche solo parzialmente, verrà riconosciuta alla parte di capitale "in uscita" una rivalutazione per il periodo intercorso tra il 31/12 dell'anno precedente, o se successivo, dall'entrata nella Gestione Speciale Ri.Alto, ed il momento dell'uscita pari al tasso di rendimento annuo attribuito diminuito di un Punto percentuale, e calcolato in base all'ultimo rendimento conosciuto della Gestione Speciale Ri.Alto;

Fondo Interno BG Dinamico

• nel Fondo Interno BG Dinamico

Questa modalità di investimento prevede che le parti di premio, al netto dei diritti di quietanza, dei caricamenti e del costo della copertura caso morte (premio investito), versate durante la fase di accumulo, vengano investite nel Fondo Interno messo a disposizione dalla Società e denominato BG Dinamico.

Il capitale costitutivo della rendita, che verrà indicato come "capitale costitutivo della rendita in forma variabile" o più semplicemente "**capitale variabile**", è espresso in quote e si determina dividendo la parte di premio investito destinato al Fondo Interno per il valore unitario della quota rilevato il giorno di riferimento utile in relazione al versamento stesso, come definito al Punto 7 della presente Nota Informativa. Il controvalore del capitale costitutivo della rendita in forma variabile è pari al prodotto tra il numero di quote assicurate nel Fondo Interno BG Dinamico per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell'operazione a cui si riferisce.

Alla data di accesso alla prestazione, il capitale variabile viene convertito in una rendita immediata vitalizia determinata moltiplicando il controvalore del capitale stesso per il coefficiente di conversione in rendita riportato in allegato alle Condizioni di Polizza.

Per la parte di premio investita nel Fondo Interno BG Dinamico, il Contraente si espone ad un rischio di natura finanziaria connesso all'eventuale andamento negativo del valore delle quote.

Il Contraente, per quanto riguarda detto Fondo Interno, sopporta il rischio di ottenere un valore inferiore ai premi versati sia al momento della data di accesso alla prestazione pensionistica sia in qualsiasi altra situazione di liquidazione prevista dal presente contratto da parte della Società.

Capitale variabile

Accesso alle prestazioni pensionistiche

L'accesso alle prestazioni pensionistiche è consentito dal Decreto con i seguenti requisiti:

- **per vecchiaia**, al compimento dell'età pensionabile, così come previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di 5 anni di partecipazione al Fip;

- **per anzianità**, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, purché il Contraente abbia partecipato al Fip per almeno 15 anni e sempreché detto Contraente abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, il Decreto considera età pensionabile il compimento del cinquantasettesimo anno di età, così come previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, N. 335.

Il Decreto consente inoltre di proseguire, a titolo volontario, la partecipazione al Fip non oltre 5 anni dal raggiungimento del limite di età pensionabile (vecchiaia).

La mancanza, alla data di accesso alla prestazione indicata sul documento di Polizza, dei requisiti utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, determina automaticamente la sostituzione di tale data con una nuova corrispondente a quella di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia.

Alla data di accesso della prestazione pensionistica indicata nel documento di Polizza, nel caso di prestazione assicurata espressa in quote, la Compagnia converte il numero di quote moltiplicandole per il valore unitario delle quote stesse nel primo giorno di riferimento utile relativo alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche (vedi successivo Punto 7 della presente Nota Informativa).

Si rinvia al Punto 14 della presente Nota Informativa per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile a seconda della prestazione assicurativa considerata.

Una parte del premio versato dal Contraente, sia per quanto riguarda la Gestione Speciale che il Fondo Interno, viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio di mortalità e pertanto tale parte non concorre alla formazione della prestazione pensionistica al termine della fase di accumulo.

Le prestazioni previste dal presente contratto sono le seguenti:

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità

Alla data di accesso alla prestazione il Contraente, in alternativa alle prestazioni di rendita per le quali si rimanda al successivo Punto B.2., può richiedere che parte della prestazione stessa venga liquidata, anziché sotto forma di rendita, sotto forma di capitale.

L'importo del capitale richiedibile non può superare il 50% del capitale costitutivo della rendita accumulato.

La prestazione può essere erogata per intero in forma di capitale se, e solo se, l'importo annuo della rendita corrispondente all'intera posizione maturata risulta inferiore all'assegno sociale determinato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.

Il riscatto è possibile a condizione che siano trascorsi almeno 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare

Il limite del 50% di cui sopra non si applica agli Assicurati che, trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993, in base alla documentazione prodotta, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

b) Riscatto

Durante la fase di accumulo il Contraente può richiedere, allegando idonea documentazione che attesti i requisiti richiesti secondo quanto previsto dal Decreto, il riscatto anche parziale del capitale costitutivo della rendita, sia variabile che rivalutabile.

Il riscatto è possibile a condizione che siano trascorsi almeno 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, e solo per le seguenti motivazioni:

1. spese sanitarie relative a terapie e ad interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente o per i figli, documentato con atto notarile;
3. realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il Contraente può ottenere quindi tali prestazioni solo dopo otto anni di partecipazione alla forma pensionistica, compresi gli anni di permanenza, in precedenza, in altre eventuali forme pensionistiche complementari.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, il Contraente ha facoltà di riscattare il capitale maturato sul proprio contratto.

Il valore di riscatto totale è uguale alla somma del "capitale rivalutabile", rivalutato secondo quanto previsto dalla "Clausola di Rivalutazione" (vedi Allegato 2 delle Condizioni di Polizza) fino al giorno di riferimento utile del riscatto (Punto 7 della presente Nota Informativa) e del controvalore del "capitale variabile" nel giorno di riferimento utile del riscatto, come definito sempre al Punto 7 della presente Nota Informativa.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione

Il Contraente può richiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa al fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.

Per contro, il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, oppure ad un fondo pensione, può essere fatta nel periodo di accumulo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

In tal caso la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale maturato al giorno di riferimento utile della richiesta di trasferimento.

L'importo da trasferire potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati.

Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Per il trasferimento è applicata una commissione pari a Euro 50,00.

Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

d) Prestazione in caso di morte

In caso di morte del Contraente prima della data di accesso alla prestazione, il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale che è pari alla somma del “capitale rivalutabile” e del controvalore del “capitale variabile” maturati, maggiorata secondo la seguente tabella, in funzione dell’età del Contraente al momento del decesso:

Età del Contraente al decesso	Maggiorazione percentuale
Fino a 59 anni	0,50%
Da 60 anni in poi	1,00%

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla data di accesso alla prestazione pensionistica.

3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni

La Società prevede la facoltà di modificare, dopo che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e prima che abbia inizio l’erogazione della rendita, il livello di tasso garantito nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ISVAP 434/2001 che sancisce appunto la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita.

In tal caso la modifica verrà applicata solo ai premi con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della variazione e previa comunicazione scritta al Contraente della variazione stessa del tasso. La Società esprime inoltre l’impegno, al verificarsi di tale evento, di descrivere al Contraente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

La base demografica utilizzata nel calcolo della rendita potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi (vedi Allegato 4 delle Condizioni di Polizza). La modifica di tali basi di calcolo avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società al Contraente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore e solo a condizione che:

- siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
- manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita stessa.

La Società esprime il proprio impegno a descrivere al Contraente le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita e a trasmettere i nuovi coefficienti di conversione.

Per i tempi e le modalità di comunicazione relativi alle suddette eventuali modifiche si rinvia al Punto 26 della presente Nota Informativa; in caso di modifiche sfavorevoli, l'eventuale trasferimento della posizione previdenziale da parte del Contraente verrà effettuato da parte della Società senza l'applicazione di alcun onere amministrativo.

3.3 Progetto Esemplificativo

La Società è tenuta a consegnare al Contraente, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto Esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/2001.

4. Rischi finanziari relativi al Fondo Interno BG Dinamico

Per la parte di attivi investiti nel Fondo Interno BG Dinamico costituito dalla Società, il valore delle quote è collegato all'andamento del valore delle attività finanziarie in cui investe il Fondo stesso.

Tra i rischi di natura finanziaria a cui si espone il Contraente rientrano:

- **il rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli obbligazionari. Al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli azionari, che risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);

- **il rischio di cambio**, in quanto il Fondo Interno è denominato in Euro ed alcuni titoli sottostanti sono denominati in altra valuta.

Nella Sezione C della presente Nota Informativa, al Punto 11.2, vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione del Fondo Interno, la composizione degli investimenti ed il profilo di rischio.

5. Informazioni sull'impiego dei premi

Alpe Adria Previdenza prevede una successione di premi, fino alla data di accesso alla prestazione pensionistica, e comunque non oltre il decesso del Contraente. I premi versati dal Contraente, al netto dei relativi costi (Sezione D, Punto 13), verranno investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto e/o nel Fondo Interno BG Dinamico de La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Il versamento minimo annuale è di Euro 1.200,00. Viene data possibilità di frazionare il premio mensilmente con un importo minimo mensile pari a Euro 100,00.

Se nell'anno solare precedente a quello in corso, o nell'anno in corso, è stato fatto un totale di versamenti per almeno Euro 1.200,00 è possibile effettuare **versamenti aggiuntivi** pari almeno a Euro 100,00.

Il primo premio, la prima rata mensile e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati alla Società o Incaricati della Banca con le seguenti modalità:

- addebito sul conto corrente;
- bonifico bancario da banca terza.

I premi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità:

- RID (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del premio**);
- bollettino di versamento bancario (MAV).

Se non è stato attivato il Life Cycle (Punto 8.4 della presente Nota Informativa), contestualmente alla sottoscrizione della proposta il Contraente sceglie se destinare i versamenti esclusivamente al Fondo Interno BG Dinamico o alla Gestione Speciale Ri.Alto.

È facoltà del Contraente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa:

- cambiare gratuitamente la destinazione (investimento) dei premi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico Life Cycle);
- aumentare o diminuire l'importo dei versamenti annui ricorrenti entro i limiti previsti.

È anche possibile interrompere i versamenti per poi riprenderli successivamente senza l'applicazione di alcuna penalità.

È possibile interrompere i versamenti per poi riprenderli successivamente senza l'applicazione di alcuna penalità

6. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Speciale Ri.Alto

Il capitale rivalutabile è espresso in Euro ed identifica **il capitale investito nella Gestione Speciale Ri.Alto**. Tale capitale **beneficia** al 31 dicembre di ogni anno **della rivalutazione attribuita** (calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio finanziario che va dal 1° novembre di un anno al 31 ottobre dell'anno successivo). Il rendimento realizzato nell'esercizio che si conclude al 31 ottobre di un anno viene attribuito al 31 dicembre dello stesso anno o, se si tratta di accesso alla prestazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - in misura pari al rendimento stesso diminuito di 1,50 punti percentuali.

Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni Punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito $(4,50\% - 1,50\%) = 3,00\%$

Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito $(7,00\% - 1,60\%) = 5,40\%$

La misura di rivalutazione annua è pari al rendimento attribuito, **con un minimo garantito pari al 2,00%**. La presenza di tale rendimento minimo determina la garanzia del capitale investito nella Gestione Speciale Ri.Alto.

Nella Sezione C al Punto 11.1 della presente Nota Informativa vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale.

7. Valore della quota del Fondo Interno BG Dinamico e giorno di riferimento
Il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno BG Dinamico, di cui al presente contratto, il giorno di valorizzazione **è il giovedì di ciascuna settimana**.

Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno

Il giorno di valorizzazione è il giovedì di ciascuna settimana

BG Dinamico ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

- sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Addebito del c/c presso Hypo Alpe Adria Bank	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento
Bonifico da banca terza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione della proposta o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso

- versamento ricorrente:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
RID (Rimessa Interbancaria Diretta) MAV (Bollettino bancario)	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c)

- data di accesso alle prestazioni pensionistiche:

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal venerdì al mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

- recesso dal contratto: il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società;

- riscatto o sinistro: il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società;

- trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale: il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società;

- **switch e attivazione del programma automatico Life Cycle:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte della Società;

- **riallocazione da Life Cycle:**

Giorno di anniversario della data di decorrenza del contratto	Giorno di riferimento utile
Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo
Dal Giovedì al Martedì	Primo giorno di valorizzazione successivo

Il valore unitario della quota del Fondo Interno BG Dinamico viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione su Il Sole 24 Ore e sul sito Internet www.laveneziaassicurazioni.it

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, su richiesta scritta del Contraente, l'ultimo rendiconto della Gestione Speciale Ri.Alto e della gestione del Fondo Interno BG Dinamico a cui risulta collegato il contratto.

8. Opzioni di contratto

8.1 Opzione capitale

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, entro la data di accesso alla prestazione pensionistica, che parte della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50%, gli venga erogata in forma di capitale.

Le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche Punto 3.1 della presente Nota Informativa).

8.2 Opzioni di rendita

Il Contraente può scegliere una delle seguenti forme di rendita vitalizia:

- **rendita vitalizia sulla testa dell'Assicurato;**

- **rendita vitalizia su due teste**, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata;

- **rendita certa** (al lordo delle imposte) fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente, se e finché, l'Assicurato è in vita.

Precisazioni più dettagliate su dette rendite sono riportate nel successivo Punto 9.

8.3 Opzione prosecuzione volontaria

Il Contraente può scegliere di differire la prestazione pensionistica anche ad una data successiva alla data di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza, secondo i limiti fissati dal Decreto.

8.4 Opzione programma automatico Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che ogni anno, in prossimità dell'anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione

da Life Cycle come definito al precedente Punto 7, venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita (totale investito), sia “variabile” che “rivalutabile”, tra il Fondo Interno e la Gestione Speciale, secondo delle percentuali definite in base all’età raggiunta (età compiuta) dall’Assicurato a tale data.

Tali percentuali sono fornite tramite una tabella allegata alle Condizioni di Polizza. La riallocazione avviene come definito al Punto 18 della presente Nota Informativa, senza l’applicazione di nessun costo.

La scelta di aderire al programma è appunto opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l’attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life Cycle.

Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di Euro 50,00. In tal caso, all’attivazione del programma, viene fatta una riallocazione dell’investito totale (al giorno di riferimento utile definito al precedente Punto 7), al netto del costo di cui sopra.

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all’attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sul Fondo Interno e sulla Gestione Speciale secondo la ripartizione prevista in base all’età dell’Assicurato.

È possibile sempre richiedere l’interruzione del Life Cycle, indicando quale dovrà essere la destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione (Fondo Interno BG Dinamico oppure Gestione Speciale Ri.Alto).

La Società si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto - entro sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di Polizza.

B.2. Fase di erogazione della rendita

9. Erogazione della rendita e garanzie offerte

Alla data di accesso alla prestazione, terminata la fase di accumulo, il Contraente può scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l’Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché l’Assicurato e un’altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente finché l’Assicurato è in vita.

L’ammontare della rendita vitalizia da erogare si può determinare in ogni momento moltiplicando il capitale costitutivo della rendita, ossia la somma del “capitale rivalutabile” e del controvalore del “capitale variabile”, o quanto rimasto di essi successivamente all’opzione capitale, per il coefficiente di conversione di cui all’Allegato 4 delle Condizioni di Polizza, determinato in base al sesso ed all’età del

Contraente al momento di accesso alla prestazione, corretta in base alla data di nascita del Contraente. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione lineare.

Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione convenuta (annuale, semestrale, trimestrale, mensile) e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita vitalizia rivalutabile, di cui all'Allegato 5 delle Condizioni di Polizza.

L'erogazione della rendita vitalizia continua fino alla rata di rendita precedente al decesso dell'Assicurato secondo la rateazione prescelta.

La tavola demografica utilizzata per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia del capitale costitutivo della rendita, utilizzabile anche per le altre due tipologie di rendita vitalizia, è attualmente la RG48, con meccanismo di age-shifting (vedi Allegato 4 delle Condizioni di Polizza); il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente il 2,00%. Si rinvia alle Condizioni di Polizza per la rappresentazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia. La Società si impegna a trasmettere, su richiesta del Contraente, i coefficienti di conversione personalizzati delle altre tipologie di rendita.

10. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Si rinvia a quanto indicato al Punto 5.

C. Informazioni sulla Gestione Interna Separata e sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative

11. Gestione Interna Separata e Fondo Interno

11.1 Gestione Interna Separata

Al fine di riconoscere al "capitale rivalutabile" un rendimento annuo sotto forma di rivalutazione, la Società gestisce le attività derivanti dalle quote dei versamenti netti degli Assicurati investiti nell'apposita gestione interna separata (Gestione Speciale), con le modalità e i criteri di seguito riportati:

a) Denominazione della Gestione Speciale

La Gestione Speciale è denominata Risparmio Alto (Ri.Alto).

b) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

c) Finalità della Gestione

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire all'Assicurato una garanzia di rendimento minimo.

d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

e) Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento

La Gestione è composta in modo preponderante da titoli appartenenti al comparto obbligazionario.

L'investimento residuale azionario viene fatto in OICR armonizzati e non, in titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati anche diversi dall'area Europa, USA, Pacifico, ufficiali, regolarmente quotati, riconosciuti.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Da regolamento non sono previsti limiti di investimento.

f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa Assicuratrice

Strumento finanziario	Percentuale sul totale degli attivi
Azioni	0-10%
OICR	0-10%
Comparti obbligazionari	0-10%

L'ammontare di tutti gli strumenti finanziari collegati a Società del Gruppo risulta inferiore al 10% del totale degli attivi componenti la Gestione Speciale.

g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Speciale tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

h) Società di gestione e di revisione contabile

La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Asset Management S.G.R., Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano.

11.2 Fondo Interno

Al fine di riconoscere al "capitale variabile" le migliori performance di rendimento, pur in presenza di un rischio medio-alto, la Società gestisce le attività derivanti dalle quote dei versamenti netti degli Assicurati investite in un Fondo Interno, con le modalità e i criteri di seguito riportati:

a) Denominazione del Fondo Interno

Il Fondo è denominato BG Dinamico.

b) Data di inizio di operatività del Fondo ed eventuale data di chiusura

L'operatività del Fondo Interno è iniziata il 18 luglio 2005.

c) Categoria del Fondo

Il Fondo appartiene alla categoria dei Fondi azionari.

d) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. La Società si riserva la possibilità di fare investimenti anche in valuta.

e) Finalità del Fondo

La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al benchmark.

f) Orizzonte temporale minimo consigliato

Medio-lungo: 5-10 anni.

g) Profilo di rischio del Fondo

Il profilo di rischio del Fondo è collegato alla volatilità del benchmark pari al 16%; pertanto il profilo di rischio è medio-alto.

h) Composizione del Fondo

Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di Società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al regolamento del Fondo.

L'investimento complessivo in OICR potrà anche assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del Fondo.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle Circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1° marzo 2005.

i) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di Assicurazione

- Strumenti finanziari: massimo 30%.
- OICR fino al 100%.

l) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La Società utilizza un modello di gestione attiva volto alla crescita del capitale investito nel Fondo compatibilmente con l'andamento del benchmark di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso.

m) Parametro di riferimento

Il benchmark adottato come parametro di riferimento è così composto:

- 25% Milan Comit Global R, in Euro;
- 25% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 30% MSCI US (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 10% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi

L'indice Milan Comit Global R è composto da titoli azionari quotati nella Borsa Italiana. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI US (Morgan Stanley Capital Index US) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nel mercato finanziario statunitense. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Pacific Free (Morgan Stanley Capital Index Pacific Free) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice J.P.Morgan EMU Cash 3 mesi è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera.

n) Destinazione dei proventi

Non sono previsti proventi da destinare ai clienti.

o) Modalità di valorizzazione delle quote

La Società determina settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno. Il giorno di valorizzazione è il giorno in riferimento al quale viene calcolato il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente il valore unitario della quota del Fondo stesso.

Per il Fondo Interno di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il giovedì di ciascuna settimana.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico del Fondo Interno di cui all'Art. 4 del Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, come sopra definito, per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

La Società delega la gestione finanziaria del Fondo Interno sopra descritto a Generali Asset Management S.G.R., Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile dei Fondi Interni è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano.

12. Crediti di imposta

Gli eventuali crediti di imposta vengono attribuiti al Fondo Interno al momento della maturazione e vengono liquidati cumulativamente a fine esercizio.

■ D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

13. Costi

13.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

13.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente presenti nei premi sono espressi sia in valore assoluto che in valore percentuale.

Il premio investito che dà luogo al capitale costitutivo della rendita, “rivalutabile” o “variabile”, si determina innanzitutto riducendo ciascun premio o rata di premio versata dei **diritti di quietanza** pari a Euro 2,50.

Successivamente viene applicato su ogni premio versato, al netto dei diritti di quietanza, un **caricamento** che è definito in funzione dell'importo versato, secondo la seguente tabella:

Importo versato	Caricamento
Da Euro 1.200,00 a Euro 2.499,00	4,00%
Da Euro 2.500,00 a Euro 3.999,00	3,00%
Da Euro 4.000,00 in poi	2,00%

Infine viene applicato ad ogni premio versato il costo per la copertura in caso di morte che è dato dalla differenza fra il premio versato, al netto dei diritti di quietanza e del caricamento, e il medesimo premio netto diviso per il tasso di premio di cui all'Allegato 1 delle Condizioni di Polizza, distinto per sesso.

Es.: premio annuo netto (Maschio) Euro 1.200,00 = $(1.200 - 1.200/1,00343)$ = Euro 4,10

Es.: premio annuo netto (Femmina) Euro 1.200,00 = $(1.200 - 1.200/1,00183)$ = Euro 2,19

13.1.2 Costi per riscatto, trasferimento e switch

Gli oneri amministrativi a seconda dell'evento considerato sono i seguenti:

- costo per ciascuno switch successivo al primo pari a Euro 50,00;
- costi di chiusura per trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale pari a Euro 50,00;
- in caso di riscatto non viene applicato nessun onere amministrativo.

13.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto

Il rendimento realizzato annualmente dalla Gestione Speciale Ri.Alto viene attribuito ai contratti diminuito (costo) di 1,50 punti percentuali.

Tale costo percentuale si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni Punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

13.3 Costi gravanti sul Fondo Interno BG Dinamico

Remunerazione dell'Impresa di Assicurazione

Per il Fondo Interno i costi applicati sono dovuti alle commissioni di gestione fissate nella misura del 2,00% per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti.

Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo)

Sul Fondo Interno gravano, in via indiretta, anche:

- a) la **commissione di gestione** per le diverse linee di OICR del valore massimo del 1,9%;
- b) la **commissione di overperformance** del valore massimo del 2,00% della differenza tra l'incremento del valore della quota e la variazione dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR.

Altri costi

Si rinvia al Punto 30 della presente Nota Informativa per il Total Expenses Ratio (TER).

13.4 Costi per l'erogazione della rendita

I costi di gestione della rendita in erogazione, già compresi nel coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita e determinati in funzione della rateazione della rendita (anche per le rendite di opzione), sono i seguenti:

Rateazione della rendita	Spese di gestione della rendita in erogazione
Annuale	1,35%
Semestrale	1,40%
Trimestrale	1,50%
Mensile	1,90%

14. Regime fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Regime fiscale dei versamenti

È prevista la deducibilità IRPEF dei premi versati nella presente forma pensionistica individuale, fino al limite massimo del 12,00% del reddito complessivo e, comunque, per un importo non superiore a Euro 5.164,57.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente dedotto non può essere superiore all'ammontare dei redditi diversi da quello dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma, e comunque entro i limiti sopra indicati.

Quest'ultima disposizione non si applica:

- nel caso in cui la fonte istitutiva della forma previdenziale complementare sia costituita da accordi tra lavoratori;
- nei confronti di coloro che, alla data del 28 aprile 1993, avevano già aderito a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992;
- se la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo 2 anni.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto come onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi per persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

In tal caso, non si tiene conto della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Per il soggetto fiscalmente a carico non è previsto il limite del 12% del reddito complessivo, fermo restando il limite assoluto di cui sopra (Euro 5.164,57).

**Deducibilità
IRPEF dei
premi versati**

Regime fiscale dei risultati maturati durante il periodo di accumulo

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale:

- prestazioni erogate in forma di rendita:
 - per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
 - per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di decesso del Contraente, oppure quando l'importo annuo della rendita derivante dai due terzi del capitale maturato risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge. Il capitale corrisposto in caso di decesso del Contraente è altresì esente dall'imposta sulle successioni.

Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.

E. Altre informazioni sul contratto

15. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o,
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto la comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio,

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel Documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del modulo di proposta unito al certificato di morte, restituirà il premio versato.

Per quanto riguarda le "modalità di pagamento del premio" si rimanda al Punto 5 della presente Nota Informativa, mentre per quanto riguarda le "modalità di conversione del premio in quote" si rimanda al Punto 3.1, sempre della presente Nota Informativa.

16. Lettera di conferma di investimento del premio

La Società provvede a comunicare al Contraente entro 10 giorni dalla data di valorizzazione:

- **per la sottoscrizione:** l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, l'ammontare degli Euro investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto, il numero delle quote attribuite al Fondo Interno BG Dinamico ed il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione, **attraverso il documento di Polizza;**

- **per i versamenti aggiuntivi:** l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, l'ammontare degli Euro investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto, il numero delle quote attribuite al Fondo Interno BG Dinamico ed il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione, **attraverso un'appendice da allegare al documento di Polizza.**

- **per i versamenti dei premi successivi:** l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, l'ammontare degli Euro investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto, il numero delle quote attribuite al Fondo Interno BG Dinamico, il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione, **attraverso una lettera di conferma. La Società trasmetterà tale lettera di conferma eventualmente anche in forma cumulativa per i premi pagati in un semestre** (come indicato dall'Art. 11 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005).

17. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Le cause che portano allo scioglimento del contratto sono le seguenti:

- **riscatto totale** (tale operazione risolve il contratto);
- **decesso dell'Assicurato;**
- **revoca della proposta;**
- **recesso del contratto;**
- **trasferimento verso altre forme di previdenza complementare.**

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dal Decreto. Viene data comunque facoltà al Contraente di riprendere, in qualsiasi momento della fase di accumulo, il pagamento dei premi utilizzando le modalità di pagamento previste al Punto 5.

18. Operazioni di switch

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, qualora non sia attivo il programma Life Cycle (vedi Punto 8.4 della presente Nota Informativa), di trasferire il capitale costitutivo della rendita dal Fondo Interno BG Dinamico alla Gestione Speciale o viceversa.

La richiesta, da inviarsi alla Società, deve riportare il numero di quote di “capitale variabile” da trasferire alla Gestione Speciale oppure il “capitale rivalutabile” da trasferire al Fondo Interno BG Dinamico.

Nel caso del Fondo Interno, il controvalore del “capitale variabile” è determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo stesso nel giorno di riferimento utile, come definito al Punto 7 della presente Nota Informativa.

L'importo da trasferire, ossia:

- il controvalore del “capitale variabile”, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, viene investito nella Gestione Speciale quale capitale rivalutato fino a quel momento;
- il “capitale rivalutabile”, rivalutato pro-rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Speciale, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, viene convertito in quote del Fondo Interno BG Dinamico sulla base del valore unitario della quota in vigore il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

Per la quantificazione dei costi si rinvia al Punto 13.1.2 della presente Nota Informativa.

Il Cliente può anche chiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però nel Fondo Interno o nella Gestione Speciale un “capitale rivalutabile”, o “variabile” di importo non inferiore a Euro 500,00 (o nullo).

19. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.

La revoca della proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione va allegata la proposta sottoscritta ed eventualmente vanno indicati gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare: in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare; **la revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.**

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato al netto dei diritti di quietanza (Euro 2,50).

20. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso; deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione di recesso vanno allegati il documento di Polizza e le eventuali appendici e vanno indicati gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare. **Il recesso ha effetto dal momento di invio della**

comunicazione quale risulta dal timbro postale.

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente la somma del "capitale rivalutabile" e del controvalore del "capitale variabile" valutati nel giorno di riferimento utile (Punto 7 della presente Nota Informativa), maggiorata del costo della garanzia in caso di decesso e dei caricamenti.

Per il calcolo del valore rimborsabile la Società tiene conto dell'andamento del valore delle quote attribuite; **al Contraente spetta il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse.**

21. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al precedente Punto 19, si rinvia all'Art. 17 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa allegata alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c.).

22. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

23. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

24. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Area Commerciale

Via Ferretto, 1 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

gestionereclami@lavenezia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che

permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

25. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto del Fondo Interno, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e, relativamente a quest'ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.

26. Informativa in corso di contratto

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata o del Fondo Interno intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Poiché il contratto prevede la facoltà da parte della Società di modificare i tassi di interesse garantiti oppure le basi demografiche ai sensi della Circolare ISVAP 434/2001, La Venezia Assicurazioni S.p.A. esprime l'impegno a comunicare almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza le variazioni che intende apportare. In caso di variazione sfavorevole la Società assegnerà al Contraente un termine non inferiore a sessanta giorni per chiedere il trasferimento della posizione individuale.

La Società esprime inoltre l'impegno a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione previdenziale, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

nel corso della fase di accumulo:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare del capitale rivalutato nella Gestione Speciale Ri.Alto e il numero e controvalore delle quote assegnate al Fondo Interno BG Dinamico al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti, l'ammontare degli Euro investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto e il numero e il controvalore delle quote attribuite al Fondo Interno BG Dinamico nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch nell'anno di riferimento;
- d) ammontare del "capitale rivalutabile" trasferito e di quello assegnato a seguito di operazioni di switch nell'anno di riferimento;
- e) valore dei riscatti parziali del "capitale rivalutabile" rimborsati nell'anno di riferimento;
- f) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatti parziali nell'anno di riferimento;

g) valore del “capitale rivalutabile” nonché numero e controvalore delle quote in vigore alla fine dell’anno precedente;

h) per il “capitale rivalutabile” presente nella Gestione Speciale: tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

nel corso della fase di erogazione:

a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;

b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto;

c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.

27. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente, secondo quanto previsto dal Decreto, deve comunicare alla Società l’importo del premio o dei premi versati eventualmente non dedotti.

La comunicazione deve essere resa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 47, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Tuttavia se il Contraente matura il diritto all’accesso alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data; in tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto l’importo del premio o dei premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto. I suddetti importi non concorreranno alla formazione della base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale sia in forma di rendita vitalizia sia in forma di capitale.

Il Contraente, già iscritto alla data del 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante tale condizione, ai fini dell’identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.


■ F. Dati storici sul Fondo Interno

28. Dati storici di rendimento


Ad oggi non è possibile rappresentare il rendimento annuo del Fondo Interno BG

Dinamico nel corso degli ultimi 10 anni solari in quanto tale Fondo è stato costituito a luglio 2005; riportiamo quindi la performance realizzata nel periodo luglio 2005-dicembre 2005 che è risultata pari al 6,59%.

Il grafico seguente illustra il rendimento annuo del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari:



Con il successivo grafico si evidenzia invece l'andamento del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare mentre non è possibile fare altrettanto per il Fondo BG Dinamico in quanto non è disponibile l'andamento per l'intero ultimo anno solare visto che tale fondo è stato costituito a luglio 2005.



Attenzione: l'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo.

29. Dati storici di rischio

Ad oggi non è possibile riportare, per l'ultimo anno, il confronto tra la volatilità dichiarata ex ante, quella rilevata ex post e quella del benchmark, secondo le indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell'allegato II al rendiconto annuale del fondo interno (Circolare ISVAP n. 474/2002), in quanto il Fondo BG Dinamico è attivo da luglio 2005. Al fine di fornire comunque un'informazione completa, la volatilità del benchmark per l'anno 2005 è stata del 7,86%.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

30. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno

Non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo BG Dinamico ed

il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso, in quanto tale Fondo è attivo da luglio 2005.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

31. Turnover di portafoglio del Fondo


Non è possibile indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del Fondo BG Dinamico (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, in quanto tale Fondo è attivo da luglio 2005.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Condizioni di Polizza

Questo contratto costituisce una Forma Individuale di Previdenza (Fip) ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni od integrazioni (in seguito chiamato Decreto) ed è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Polizza e relativi Allegati;
- da quanto indicato nel Documento Polizza ed eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Premessa

La Società si impegna a corrispondere al Contraente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento di una successione di premi, una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Il Contraente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione di premi, definito fase di accumulo, compreso tra la data di decorrenza e la data di accesso alla prestazione pensionistica, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito fase di erogazione, in caso di vita dell'Assicurato.

Art. 1 - Prestazioni assicurative

In caso di vita dell'Assicurato alla data di accesso alla prestazione pensionistica la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, a tale data, una rendita vitalizia o una rendita vitalizia ridotta, più un importo in Euro da corrispondere in un'unica soluzione, nella misura e con i limiti stabiliti dal Decreto.

In caso di morte dell'Assicurato prima di tale data il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto (come da Decreto) il capitale maturato in Polizza alla data del decesso, maggiorato di una percentuale che varia in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, come di seguito riportato:

Età del Contraente al decesso	Maggiorazione percentuale
Fino a 59 anni	0,50%
Da 60 anni in poi	1,00%

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla data di accesso alla prestazione pensionistica.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di erogazione della rendita non è prevista alcuna prestazione.

L'accesso alle prestazioni pensionistiche è consentito dal Decreto con i seguenti requisiti:

- **per vecchiaia**, al compimento dell'età pensionabile, così come previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, purché il Contraente abbia partecipato al finanziamento del FIP con almeno 5 anni di contribuzione;

- **per anzianità**, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, purché il Contraente abbia partecipato al finanziamento del FIP con almeno 15 anni di contribuzione e sempreché detto Contraente abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, il Decreto considera età pensionabile il compimento del cinquantasettesimo anno di età.

Il Decreto consente inoltre di proseguire, a titolo volontario, la partecipazione al FIP non oltre 5 anni dal raggiungimento del limite di età pensionabile (vecchiaia).

Art. 2 - Periodi contrattuali

La durata del contratto può essere suddivisa in due periodi:

- un primo periodo di accumulo (**fase di accumulo**), in cui il Contraente versa i premi e accumula in questo modo il capitale costitutivo della rendita;

- un secondo periodo di erogazione della rendita (**fase di erogazione della rendita**), che decorre dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.

Durante la fase di accumulo il capitale costitutivo della rendita può essere investito in quote del Fondo Interno BG Dinamico messo a disposizione dalla Società (**capitale costitutivo della rendita in "forma variabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nel relativo regolamento (Allegato 3), e/o in Euro nella Gestione Speciale Ri.Alto (**capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nella Clausola di rivalutazione e nel relativo Regolamento (Allegato 2).

Art. 3 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita

Il premio investito viene determinato sottraendo dal premio versato i diritti di quietanza e il caricamento e dividendo l'importo così ottenuto per il tasso di premio di

cui all'Allegato 1, preso in corrispondenza del sesso dell'Assicurato.

L'importo necessario a garantire la maggiorazione percentuale prevista in caso di decesso è ricavabile dal tasso di premio di cui all'Allegato 1; tale importo incide nella determinazione della quota di premio investita e quindi nella determinazione del capitale costitutivo della rendita, rivalutabile o variabile.

In corrispondenza a ciascun versamento:

- il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” è espresso in Euro e si ottiene investendo nella Gestione Speciale Ri. A tutti i premi o le parti di “premio investito” destinati a detta Gestione Speciale;
- il capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è espresso in quote e si determina dividendo tutti i premi o le parti di “premio investito” destinati al Fondo Interno BG Dinamico per il rispettivo valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile (come definito all'Art. 11 delle presenti Condizioni di Polizza) in relazione a ciascun versamento.

Se non è attivo il Life Cycle, ogni versamento è destinato totalmente al Fondo Interno o alla Gestione Speciale.

Il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è dato dal prodotto tra il numero di quote assicurate del Fondo Interno BG Dinamico per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell'operazione a cui ci si riferisce.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile (come definito all'Art. 11 delle presenti Condizioni di Polizza) dell'operazione stessa, anche se non coinvolge il Fondo Interno ma solo la Gestione Speciale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 5 - Riscatto

Il Contraente può richiedere per iscritto la liquidazione, parziale o totale, della propria posizione assicurativa nei casi ed alle condizioni stabilite dal Decreto.

L'importo liquidabile per riscatto totale è pari alla somma del controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” al giorno di riferimento utile del riscatto (Art. 11) e del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”, rivalutato fino al giorno di riferimento utile del riscatto (Art. 11) in base alla “Clausola di rivalutazione” (Allegato 2).

In caso di riscatto parziale l'importo viene liquidato in proporzione e il contratto rimane in vigore per le prestazioni ridotte della parte riscattata.

Art. 6 - Opzioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica

6.1 Opzione capitale

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, entro la data di accesso alla prestazione pensionistica, che parte della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50%, gli venga erogata in forma di capitale.

Le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche Punto 3.1 della Nota Informativa).

6.2 Opzioni di rendita

Il Contraente può scegliere una delle seguenti forme di rendita alternative alla rendita vitalizia sulla testa dell'Assicurato:

- **rendita vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato e altra Persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

6.3 Opzione prosecuzione volontaria

Il Contraente può scegliere di differire la prestazione pensionistica anche ad una data successiva alla data di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza, secondo i limiti fissati dal Decreto.

Art. 7 - Determinazione della rendita vitalizia

L'ammontare della rendita vitalizia si determina moltiplicando la somma del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" e del controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile", al netto di eventuali opzioni capitale, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella all'Allegato 4 in base all'età, "corretta" secondo la data di nascita dell'Assicurato, al sesso ed alla rateazione della rendita prescelta. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione lineare.

Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione prescelta, e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita, di cui all'Allegato 5 delle presenti Condizioni di Polizza.

Art. 8 - Trasferimenti tra Fondo Interno e Gestione Speciale e viceversa

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, qualora non sia attivo il Life Cycle (vedi Art. 9), di trasferire il capitale costitutivo della rendita dal Fondo Interno alla Gestione Speciale o viceversa.

La richiesta, da inviarsi alla Società, deve riportare il numero di quote di capitale in "forma variabile" da trasferire nella Gestione Speciale o il capitale in "forma rivalutabile" da trasferire nel Fondo Interno.

In questi casi il controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" viene determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo Interno stesso nel giorno di riferimento utile (come definito all'Art. 11 delle presenti Condizioni di Polizza).

L'importo da trasferire, ossia:

- il controvalore del "capitale variabile", detratto l'eventuale diritto di trasferimento, viene investito nella Gestione Speciale quale capitale rivalutato fino a quel momento;
- il "capitale rivalutabile", rivalutato pro rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Speciale, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, viene convertito in quote del Fondo Interno BG Dinamico sulla base del valore unitario della quota in vigore il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di Euro 50,00.

Il Cliente può anche richiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lascian-

do però nel Fondo Interno/Gestione Speciale un capitale, pari ad almeno Euro 500,00 (o nullo).

Art. 9 - Programma automatico Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che, ogni anno in prossimità dell'anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione da Life Cycle come definito all'Art. 11, venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita (totale investito), sia "variabile" che "rivalutabile", tra il Fondo Interno e la Gestione Speciale, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dal Contraente a tale data. Tali percentuali sono fornite in allegato (Allegato 6).

La riallocazione avviene come definito al precedente Art. 8, senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life Cycle. Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di Euro 50,00.

All'attivazione del programma viene fatta una riallocazione dell'investito totale (al giorno di riferimento utile), al netto del costo di cui sopra.

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all'attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sul Fondo Interno e sulla Gestione Speciale secondo la ripartizione prevista in base all'età dell'Assicurato.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del Life Cycle, indicando il Fondo Interno o la Gestione Speciale di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.

Art. 10 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o,
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto la comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio,

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel Documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, il Documento di Polizza con le eventuali Appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente la somma del capitale in "forma rivalutabile" e del controvalore del capitale in "forma variabile" valutati nel giorno di riferimento utile (come definito all'Art. 11

delle presenti Condizioni), maggiorata del costo della copertura in caso di morte e dei caricamenti.

Art. 11 - Giorno di riferimento utile

Il **giorno di valorizzazione** è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno BG Dinamico di cui al presente contratto, il giorno di valorizzazione è il **giovedì** di ciascuna settimana.

Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno BG Dinamico ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

- sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Addebito del c/c presso Hypo Alpe Adria Bank	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento
Bonifico da banca terza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione della proposta o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso

- versamento ricorrente:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
RID (Rimessa Interbancaria Diretta) MAV (Bollettino bancario)	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c)

- data di accesso alle prestazioni pensionistiche:

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal venerdì al mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

- **recesso dal contratto:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società;

- **riscatto o sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società;

- **trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società;

- **switch e attivazione del programma automatico Life Cycle:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte della Società;

- **riallocazione da Life Cycle:**

Giorno di anniversario della data di decorrenza del contratto	Giorno di riferimento utile
Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo
Dal Giovedì al Martedì	Primo giorno di valorizzazione successivo

Art. 12 - Versamento dei premi

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, è dovuta una successione di premi da corrispondere insieme ai diritti di quietanza (Euro 2,50 per ogni versamento), fino alla data di accesso alla prestazione pensionistica, e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Il versamento minimo annuale è di Euro 1.200,00. Viene data possibilità di frazionare il premio mensilmente con un importo minimo mensile pari a Euro 100,00.

Se nell'anno solare precedente a quello in corso, o nell'anno in corso, è stato fatto un totale di versamenti per almeno Euro 1.200,00, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di almeno Euro 100,00.

Il primo premio, la prima rata mensile e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati alla Società o Incaricati della Banca con le seguenti modalità:

- addebito sul conto corrente;
- bonifico bancario da banca terza.

I premi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità:

- RID (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del premio**);
- bollettino di versamento bancario (MAV).

Se non si è attivato il Life Cycle, contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta il Contraente sceglie il Fondo Interno o la Gestione Speciale a cui destinare i versamenti.

È facoltà del Contraente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa:

- cambiare gratuitamente la destinazione (investimento) dei premi a partire dalla

ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico Life Cycle);

- aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti entro i limiti previsti.

È anche possibile interrompere i versamenti per poi riprenderli successivamente senza applicazione di alcuna penalità.

Art. 13 - Trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale

Il Contraente può richiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa al fondo pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.

Per contro, il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale ovvero ad un fondo pensione può essere fatta nel periodo di accumulo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

In tal caso la Società provvede nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale maturato nel giorno di riferimento utile della richiesta di trasferimento (vedi Art. 11).

Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Per il trasferimento è applicata una commissione pari a Euro 50,00.

Art. 14 - Trasferimento della posizione da altra forma previdenziale

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite, la disciplina del presente contratto.

Per la determinazione della prestazione pensionistica assicurata si applicano i coefficienti in vigore al momento del trasferimento e portati a preventiva conoscenza del Contraente.

Non sono previste commissioni di trasferimento; l'unico costo addebitato sarà quello per la garanzia assicurativa in caso di morte.

Art. 15 - Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente, secondo quanto previsto dal Decreto, deve comunicare alla Società l'importo del premio o dei premi versati eventualmente non dedotti.

La comunicazione deve essere resa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 47, entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Tuttavia se il Contraente matura il diritto all'accesso alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data; in tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto l'importo del premio o dei premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto. I suddetti importi non concorreranno alla formazione della base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale sia in forma di rendita vitalizia sia in forma di capitale.

Il Contraente, già iscritto alla data del 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante tale condizione, ai fini dell'identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

Art. 16 - Basi di calcolo del premio

La tavola demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali costitutivi della rendita, è attualmente la RG48, con meccanismo di age-shifting (vedi Allegato 4 delle presenti Condizioni di Polizza).

Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente il 2,00%.

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi.

La modifica di tale base demografica avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società al Contraente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore a condizione che:

- a) siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
- b) manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita stessa.

Con riguardo agli elementi finanziari, fermo restando l'obbligo della Società di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione sarà determinata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998.

La modifica di tali basi finanziarie avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società al Contraente, della modifica stessa, e solo sulle prestazioni derivanti dai versamenti successivi all'operatività della modifica.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla rendita pagabile all'Assicurato.

Il Contraente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

I tassi di premio, di cui all'Allegato 1 delle Condizioni di Polizza, sono stati calcolati considerando come tasso di premio il tasso di una/un diciottenne che accede alla prestazione al settantacinquesimo anno di età, calcolato in base alla tavola di mortalità della popolazione generale italiana distinta per sesso del 1996 elaborata dall'ISTAT ed il tasso di interesse tecnico dello 0,00%. La tavola utilizzata può essere modificata per le stesse motivazioni e con le stesse tempistiche di cui sopra.

Art. 17 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento (**tranne nel caso di riscatto parziale**), e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto (come da Decreto); ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie** su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) *Decesso del Contraente*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, da cui dovrà risultare se il Contraente ha lasciato testamento o meno:
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
 - in assenza di testamento: indicare gli eredi legittimi lasciati dal de-cuius.
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

2) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

3) *Riscatto o trasferimento ad altra forma previdenziale*

Sono necessari:

- dichiarazione di riscatto o di trasferimento, che la Società provvederà ad inviare al Contraente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dal Contraente stesso;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto).

4) *Riscatto parziale*

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote del Fondo Interno da riscattare e/o il capitale rivalutabile che si desidera riscattare.

È necessaria la stessa documentazione prevista al Punto 3) per il riscatto.

5) *Pagamento rendite*

Per la corresponsione delle rendite vitalizie sono necessari:

- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare al Contraente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dal Contraente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltre ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato o degli Assicurati emessi dal Comune di residenza.

NOTA BENE

a) Nel caso in cui venga designato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo di "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".

b) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 18 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 20 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Allegato 1

Tasso di premio nella fase di accumulo

Maschi	Femmine
1,00343	1,00183

Allegato 2

Clausola di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" nella fase di accumulo

A - Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile"

Il capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito riportate. Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Speciale Ri.Alto, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

B - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto di cui al Punto 3) del successivo Regolamento.

Il rendimento realizzato viene diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni Punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%. Il rendimento realizzato così diminuito viene attribuito ai contratti fino alla data di accesso alla prestazione quale misura di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile".

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione del 2,00%.

In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura minima di rivalutazione di cui al precedente periodo, con i criteri, le modalità e le conseguenze, di cui all'Art.16 delle Condizioni di Polizza.

Ogni anno al 31 dicembre, o alla data di accesso alla prestazione, il capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" viene maggiorato in base alla misura di rivalutazione su riferita. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale capitale, comprensivo degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni, per la misura annua di rivalutazione sopra definita, calcolata in base al rendimento della Gestione Speciale dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno stesso o, se si è alla data di accesso alla prestazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il capitale rivalutato viene determinato sommando al capitale in vigore tale maggiorazione. La misura di rivalutazione applicata può essere ridotta per tenere conto dell'effettivo tempo di investimento del capitale nella Gestione Speciale o, nel caso ci si trovi alla data di accesso alla prestazione, del tempo intercorso dall'ultima rivalutazione applicata.

C - Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ATO.

La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente Punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al Punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Allegato 3

Regolamento del Fondo Interno BG Dinamico

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato BG Dinamico ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con l'andamento del benchmark di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso. Per raggiungere tale obiettivo viene considerato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:

- 25% Milan Comit Global R, in Euro;
- 25% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 30% MSCI US (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 10% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi.

L'indice Milan Comit Global R è composto da titoli azionari quotati nella Borsa Italiana. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI US (Morgan Stanley Capital Index US) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nel mercato finanziario statunitense. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Pacific Free (Morgan Stanley Capital Index Pacific Free) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice J.P.Morgan EMU Cash 3 mesi è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla Sezione 3 della Circolare ISVAP n.474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma I, D.Lgs. 17 marzo 1995, n.174.

Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, prevalentemente in OICR, armonizzati e non. Pertanto il Fondo si può classificare di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di Società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

L'investimento complessivo in OICR potrà anche assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del fondo.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1° marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da Società appartenenti a tale Gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli Assicurati. La Società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;

- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote

del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su *IlSole24Ore* e sul sito Internet della Società www.laveneziaassicurazioni.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,00%, su base annua, per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e l'amministrazione dei contratti;
- commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell'1,9%;
- commissione di overperformance del valore massimo del 2,00% della differenza tra l'incremento del valore della quota e la variazione dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno

La Società, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati dello stesso Fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli Assicurati, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

Art. 8 - Fusione tra i Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in

relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata al Contraente e all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Allegato 4

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Tabella di correzione dell'età (age-shifting)*

Maschi		Femmine	
Data di nascita	Correzione (anni)	Data di nascita	Correzione (anni)
Fino al 30/6/1941	+1	Fino al 30/6/1943	+1
Dal 1/7/1941 al 30/6/1951	0	Dal 1/7/1943 al 30/6/1950	0
Dal 1/7/1951 al 30/6/1965	-1	Dal 1/7/1950 al 30/6/1964	-1
Dal 1/7/1965	-2	Dal 1/7/1964	-2

Tabella dei coefficienti di conversione

Sesso maschile				
Età "corretta" di accesso alla prestazione	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,04223	0,04176	0,04150	0,04119
51	0,04313	0,04264	0,04237	0,04205
52	0,04408	0,04357	0,04329	0,04296
53	0,04509	0,04456	0,04426	0,04393
54	0,04616	0,04561	0,04530	0,04495
55	0,04731	0,04673	0,04640	0,04604
56	0,04853	0,04791	0,04758	0,04720
57	0,04982	0,04918	0,04882	0,04843
58	0,05120	0,05052	0,05015	0,04975
59	0,05268	0,05197	0,05157	0,05115
60	0,05428	0,05351	0,05310	0,05266
61	0,05599	0,05518	0,05474	0,05427
62	0,05783	0,05696	0,05650	0,05601
63	0,05981	0,05889	0,05839	0,05788
64	0,06195	0,06096	0,06044	0,05989
65	0,06427	0,06321	0,06264	0,06207
66	0,06678	0,06564	0,06503	0,06442
67	0,06951	0,06827	0,06762	0,06697
68	0,07248	0,07114	0,07043	0,06974
69	0,07572	0,07426	0,07349	0,07275
70	0,07926	0,07766	0,07683	0,07603
71	0,08314	0,08138	0,08047	0,07961
72	0,08739	0,08545	0,08445	0,08352
73	0,09205	0,08991	0,08881	0,08780
74	0,09719	0,09481	0,09359	0,09249
75	0,10284	0,10018	0,09883	0,09762
76	0,10907	0,10609	0,10457	0,10325

Sesso femminile				
Età "corretta" di accesso alla prestazione	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03799	0,03761	0,03740	0,03713
51	0,03867	0,03827	0,03805	0,03778
52	0,03938	0,03897	0,03874	0,03846
53	0,04014	0,03971	0,03947	0,03919
54	0,04094	0,04050	0,04025	0,03995
55	0,04178	0,04133	0,04107	0,04077
56	0,04269	0,04221	0,04194	0,04163
57	0,04365	0,04315	0,04287	0,04255
58	0,04467	0,04415	0,04386	0,04352
59	0,04576	0,04521	0,04491	0,04457
60	0,04693	0,04636	0,04604	0,04568
61	0,04818	0,04758	0,04725	0,04687
62	0,04953	0,04889	0,04854	0,04815
63	0,05097	0,05030	0,04993	0,04952
64	0,05253	0,05181	0,05142	0,05100
65	0,05421	0,05344	0,05303	0,05259
66	0,05602	0,05521	0,05477	0,05431
67	0,05799	0,05713	0,05666	0,05617
68	0,06014	0,05921	0,05871	0,05819
69	0,06248	0,06148	0,06094	0,06039
70	0,06504	0,06396	0,06338	0,06280
71	0,06786	0,06668	0,06605	0,06543
72	0,07095	0,06967	0,06899	0,06832
73	0,07437	0,07296	0,07222	0,07150
74	0,07816	0,07660	0,07579	0,07501
75	0,08236	0,08064	0,07974	0,07890
76	0,08704	0,08512	0,08413	0,08321

* per età corretta si intende l'età assicurativa al momento dell'esercizio dell'opzione corretta in base alla tabella di correzione dell'età sopraindicate.

Il coefficiente di conversione per le età corrette non intere è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età corretta stessa.

I coefficienti sopra indicati sono calcolati considerando un tasso tecnico precontato del 2,00%.

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella S, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. che l'incremento della speranza di vita residua di un assicurato di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizia in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitalizzati con caratteristiche analoghe a quello de "La Venezia Assicurazioni" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella S, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti sub, 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella S non risulti superiore per più del 5,00%, oppure

- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella S risulta superiore per più del 5,00%.

I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati a tutti i contratti in vigore a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) non abbia avuto inizio l'erogazione della stessa;
- c) sia stata data comunicazione scritta al Contraente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 90 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità del Contraente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento indicata all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'ISVAP nel provvedimento n. 1036/G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti 1. e c) prima riportati.

Tabella S - Speranza di vita residua

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,37	16,50	16,64	16,77	16,89	17,01	17,13	17,24	17,35	17,46
Femmina età 60	25,21	25,40	25,58	25,76	25,94	26,09	26,25	26,39	26,53	26,67
Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,55	17,65	17,74	17,82	17,91	17,98	18,05	18,11	18,18	18,24
Femmina età 60	26,78	26,90	27,01	27,11	27,21	27,29	27,37	27,45	27,52	27,59
Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,29	18,34	18,38	18,43	18,47	18,50	18,53	18,56	18,59	18,62
Femmina età 60	27,65	27,70	27,75	27,80	27,85	27,88	27,92	27,95	27,98	28,02

Questa tabella è un'estensione della tabella 1 contenuta nella pubblicazione Ania 1998 "Basi demografiche per le assicurazioni di Rendita - RG48" nell'ipotesi di mortalità bassa.

Allegato 5

Clausola di rivalutazione della rendita vitalizia nella fase di erogazione

Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita vitalizia (pensione) si rivaluta secondo la presente Clausola di rivalutazione. Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Speciale Ri.Alto, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

Art. 2 - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto di cui al Punto 3 del successivo Regolamento.

Il rendimento da attribuire agli Assicurati è determinato moltiplicando tale rendimento realizzato dalla Gestione Speciale per l'aliquota di partecipazione pari almeno al 70%. Il rendimento attribuito non può in ogni caso essere superiore al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico.

Ogni anno, alla ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante maggiorazione della rendita stessa. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale rendita, comprensiva degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni, per la misura annua di rivalutazione sopra definita, in base al rendimento della Gestione Speciale dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno precedente la ricorrenza stessa. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale maggiorazione.

La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata al Contraente.

Art. 3 - Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto

Si veda il Punto C dell'Allegato 2 delle presenti Condizioni di Polizza.

Allegato 6

Life Cycle: percentuale di ripartizione

Età compiuta dal Contraente	% Ri.Alto	% BG Dinamico
Fino a 30 anni		100
31	2	98
32	4	96
33	6	94
34	10	90
35	14	86
36	18	82
37	22	78
38	26	74
39	30	70
40	34	66
41	39	61
42	43	57
43	47	53
44	51	49
45	56	44
46	62	38
47	68	32
48	74	26
49	80	20
50	86	14
51	88	12
52	95	5
53	96	4
54	97	3
55	98	2
Da 56 in poi	100	

Glossario

A **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

B **Beneficiari**

Eredi legittimi o testamentari del Contraente come previsto dal Decreto.

C **Carenza**

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Composizione del Fondo Interno

Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Composizione della Gestione Speciale

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di Polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente/Assicurato

Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e sulla cui vita è accesa l'assicurazione stessa. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. In questo contratto con i termini Contraente e Assicurato si identifica un'unica persona.

Controvalore delle quote

L'importo in Euro ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota del Fondo Interno per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costo di overperformance

Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

D Data di valorizzazione

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

Data di decorrenza del contratto

La data di riferimento indicato nel documento di Polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Dati storici

I risultati ottenuti in termini di rendimenti finanziari e di volatilità realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni.

Decreto

Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Documento di Polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

E **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

F **Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, Unit-Linked e Index-Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento dei Fondi Interni;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

Fondo Interno

Fondo Interno d'investimento per la gestione delle polizze Unit-Linked costituito dalla Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vanno a confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente.

G **Gestione Speciale**

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto la Polizza.

Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione delle quote ed è individuato a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento.

Giorno di valorizzazione

Il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno Interno stesso.

I Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

L Lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la Società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della Polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

N Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

O OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

Opzione rendita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, anche in caso di morte dell'assicurato, e successivamente finché quest'ultimo sarà in vita.

Opzione rendita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite.

P

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione speciale, ad esempi dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno

Polizza FIP (Forma Individuale Pensionistica)

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'Art. 9 ter del D.Lgs. n. 124/93 (e successive modificazioni ed integrazioni), ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.

Premio

L'importo che il Contraente corrisponde a La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Premio aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano previdenziale.

Premio dedotto

Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul reddito nell'anno solare di versamento, e che dà luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.

Premio investito

Premio versato, al netto dei costi.

Premio versato

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti Unit-Linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

Profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria della Polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la Polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta (modulo di)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Q**Quota**

È l'unità di misura (unit) utilizzata per esprimere le prestazioni del contratto.

Quote assicurate

Il valore contrattuale di riferimento per il calcolo delle prestazioni espresse in quote.

R**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Regolamento della Gestione Speciale

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Speciale.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Interno d'investimento, e che include informazioni sull'attività di gestione, sulla politica d'investimento, sulla denominazione e la durata del Fondo Interno, sugli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, sugli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, e su eventuali altre caratteristiche.

Rendimento finanziario

Rendimento finanziario della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

Rendita vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in Euro della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore in Euro di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di mercato

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

S**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda Sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del

contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di Revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di una apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione speciale.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

T Total Expenses Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

V Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui è espresso il controvalore delle quote assicurate.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.



La Venezia Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto, via Ferretto 1
Capitale Sociale Euro 95.200.000,00 inter. versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni. Provv. ISVAP del 20.09.2001 (G.U. n. 228 del 01.10.2001)
Codice Fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321 - Partita Iva 06515871009 - C.P. 20/B - 31021 Mogliano Veneto P.T. - e-mail: lavenezia@lavenezia.it
Società unipersonale soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - Sito Internet: www.laveneziaassicurazioni.it